SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 931)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALIANTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1977

Modificazioni alla legge 5 giugno 1967, n. 417, sui compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali

ONOREVOLI SENATORI. — Il trattamento economico dei componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali è stato fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La misura del gettone di presenza di cui all'articolo 1 del detto decreto è stabilita in lire 1.000 per ogni giornata di partecipazione alle sedute. A norma dell'articolo 4 del predetto decreto presidenziale, ciascun componente di commissioni giudicatrici dei concorsi per esami per l'ammissione di personale di gruppo *A* o equiparato nelle Amministrazioni dello Stato riceve un compenso di lire 100 per ogni prova scritta o pratica esaminata. Tali compensi sono ridotti di un quarto quando si tratta di concorsi per l'ammissione alle carriere di gruppo *C* e a quelle dei sottufficiali delle Forze armate dello Stato ovvero per l'ammissione del personale subalterno, salariato od equiparato (articolo 5).

Per l'articolo 6, a ciascun componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie è corrisposto un compenso fisso di lire 39.000. Il compenso è di lire 26.000 per i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi a professore ordinario e per quelli delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'abilitazione alla libera docenza.

Non competono i gettoni di presenza a ciascun componente o segretario delle commissioni giudicatrici dei concorsi per esami e al personale addetto alla vigilanza, bensì spetta loro un'indennità di lire 1.500 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove scritte o pratiche (articolo 7).

La misura del gettone di presenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2/3/4

è stata modificata dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e fissata in lire 3.000, e i compensi di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 e quelli di cui all'articolo 6 del predetto decreto n. 5 del 1956 sono stati aumentati rispettivamente del 100 e del 50 per cento dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Tuttavia detto trattamento non è più adeguato a rimborsare il personale delle presumibili spese per i servizi. In effetti, l'insufficienza delle attuali misure dei suddetti compensi viene da tempo segnalata da parte di tutte le amministrazioni statali.

E ciò soprattutto per il diminuito potere di acquisto della moneta, per il rilevante aumento dei prezzi e per le variazioni verificatesi nel costo della vita. Infatti, il coefficiente di trasformazione del valore della lira, dal gennaio 1956 al luglio 1977, è pari a 3,8959, secondo i calcoli effettuati dall'Istituto centrale di statistica.

Per eliminare gli inconvenienti innanzi esposti, con l'unito disegno di legge, si ravvisa la necessità di quadruplicare i compensi stabiliti nella legge 5 giugno 1967, n. 417.

Alla copertura del maggior onere derivante dalla misura dei compensi, potrà provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni interessate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le misure dei compensi e delle indennità, previsti dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, sono quadruplicate.

Art. 2.

I miglioramenti di cui al precedente articolo decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Alla copertura del maggior onere derivante dalla misura dei compensi si provvede con i normali stanziamenti di bilancio delle singole Amministrazioni interessate.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.